



Il Sindaco di Parma

Rep. n. OSFP/2018/56

Parma 23/04/2018

Pg. n. 86663/2018. II/1.4

OGGETTO: divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio in occasione della manifestazione organizzata in Piazza Garibaldi per le celebrazioni del 25 aprile 2018.

Premesso che l'Amministrazione Comunale coorganizza la manifestazione culturale celebrativa del 25 aprile 2018 nel cui ambito si terrà, in Piazza Garibaldi, un concerto con la presenza di artisti di rilievo nazionale;

Considerata la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo connessi all'abbandono dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro o in lattine di alluminio e, in particolare l'eventuale lancio dei medesimi ai danni di automobilisti e passanti, nonché i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti delle stesse che costituiscono un pericolo, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio al termine della suddetta manifestazione;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare un provvedimento di prevenzione, che, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni come stabilito dall'art. 689 C.P. e il divieto di somministrazione e vendita ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni di cui all'art. 14-ter della L. n. 125/2001 disponga, per tutto il periodo di durata della manifestazione di cui sopra e, precisamente dalle ore 15,00 del 25 aprile 2018 fino alle 03,00 del 26 aprile 2018:

1. divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro di qualunque genere nonché in lattine di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione e vendita in contenitori di carta o plastica, fatta salva la somministrazione effettuata congiuntamente al pasto ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi;
2. divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21° contenute in contenitori di qualunque specie e materiale, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;
3. divieto di introdurre bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21° in qualsivoglia contenitore;
4. per tutti i pubblici esercizi operanti nell'area interna al seguente perimetro: viale Mariotti, viale Toschi, viale Bottego, p.le Dalla Chiesa, via Monte Altissimo, strada Garibaldi fino ad intersezione con viale Mentana, viale Mentana, viale S. Michele, stradone Martiri della Libertà, viale Berenini, viale Basetti, viale Toscanini;

Ritenuto necessario, altresì, estendere tale divieto, anche alle attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante ed alle attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria operanti all'interno del perimetro come sopra delimitato;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 912 del 19/04/2018

1

Visto l'art. 54, c.1 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Informati il Prefetto, gli Organi di Polizia e la Polizia Municipale;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari:

1. **divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro di qualunque genere nonché in lattine di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione e vendita in contenitori di carta o plastica**, fatta salva la somministrazione effettuata congiuntamente al pasto ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi;
2. **divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21° contenute in contenitori di qualunque specie e materiale**, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;
3. **divieto di introdurre bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21° in qualsivoglia contenitore**;
4. **perimetro di operatività dei divieti**: viale Mariotti, viale Toschi, viale Bottego, p.le Dalla Chiesa, via Monte Altissimo, strada Garibaldi fino ad intersezione con viale Mentana, viale Mentana, viale S. Michele, stradone Martiri della Libertà, viale Berenini, viale Basetti, viale Toscanini;
5. **Orario di operatività dei divieti**: dalle ore 15,00 del 25/04/2018 alle ore 03,00 del 26/04/2018.

AUTORIZZA


Ai sensi dell'art.4, c.1, lett.b) secondo paragrafo del vigente Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani, approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 27/05/2014, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti all'interno del perimetro come sopra delimitato, alla collocazione di erogatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio, **nel rispetto del divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e in lattine di alluminio e delle eventuali ulteriori disposizioni di sicurezza emanate dagli organi competenti, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta e plastica.**

Rammenta che, ai sensi dell'art. 4, c.1, lett. a) del predetto Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani, **i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad assicurare l'effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali, consentendone l'uso gratuito al pubblico**, pena l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso Regolamento.

AVVERTE

che l'inosservanza alla presente ordinanza rappresenta l'illecito amministrativo ed è punibile, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.



2

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Parma ed invio ai mezzi di informazione

Il Dirigente del Settore Programmazione Economica,
Turismo e Centro Storico
D.ssa Raffa Flora Maria Stefania



Il Sindaco
Federico Pizzarotti



La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito Web del Comune di Parma e trasmessa a:

- Questura di Parma
- Polizia Amministrativa, Questura di Parma
- Prefettura di Parma
- Comando Provinciale Carabinieri
- Nucleo Operativo Carabinieri NAS di Parma
- Comando di Guardia di Finanza
- Comando del Corpo di Polizia Municipale
- Settore Cultura
- Contact Center del Comune di Parma
- Settore Mobilità ed Energia
- Settore Tutela Ambientale
- S.O. Istruttoria sui Servizi alle Imprese e Attività Economiche
- Servizio Manutenzione del Territorio
- Segreteria Generale
- ARPAE di Parma
- Ufficio Stampa
- Servizio Igiene Pubblica AUSL di Parma
- Ascom Parma
- FIVA Confcommercio Parma
- Confesercenti Parma
- Federdistribuzione
- A.P.L.A. Parma
- CNA Parma
- GIA Parma
- Confeconsumatori Federazione di Parma
- Federconsumatori di Parma
- Movimento Consumatori
- ADICONSUM-CISL di Parma
- ADOC-UIL DI Parma

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Comune di Parma.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Settore Programmazione Economica, Turismo e Centro Storico, previo appuntamento, da fissare telefonicamente, con il responsabile del procedimento, D.ssa Raffa Flora Maria Stefania (tel.0521/031632).

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR di Parma o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Strada della Repubblica n. 1 cap. 43121 Parma tel. 0521 218204 fax 0521 218686
sindaco@comune.parma.it

